

Statuto

Regolamento e Codice etico



UNIONE INDUSTRIALI GRAFICI
CARTOTECNICI
TRASFORMATORI CARTA
E AFFINI
DELLA PROVINCIA DI MILANO



Statuto

Regolamento e Codice etico

Gli strumenti per il funzionamento dell'Unione
e le norme per i comportamenti associativi



UNIONE INDUSTRIALI GRAFICI
CARTOTECNICI
TRASFORMATORI CARTA
E AFFINI
DELLA PROVINCIA DI MILANO



Statuto

Titolo I Profilo Organizzativo	5
Art. 1 Vision e mission	5
Art. 2 Attività istituzionali	6
Titolo II Soci	9
Art. 3 Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	9
Art. 4 Rapporto associativo	10
Art. 5 Diritti e doveri	11
Art. 6 Sanzioni	12
Titolo III Governance	13
Art. 7 Organi associativi	13
Art. 8 Assemblea	13
Art. 9 Consiglio generale	15
Art. 10 Comitato di Presidenza	17
Art. 11 Presidente	17
Art. 12 Commissione di designazione	18
Art. 13 Organi di controllo	20
Titolo IV Funzionamento organizzativo	21
Art. 14 Direttore Generale	21
Art. 15 Fondo comune	21
Art. 16 Bilancio preventivo e consuntivo	21
Art. 17 Modificazioni statutarie e scioglimento	22
Art. 18 Rinvio	22
Norme transitorie	23

Indice

Regolamento di attuazione dello Statuto

Titolo I Rapporto associativo	25
Capo I Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	25
Capo II Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	26
Capo III Sanzioni	26
Titolo II Funzionamento Organi	28
Capo I Convocazione delle riunioni	28
Capo II Costituzione e svolgimento delle riunioni	29
Capo III Deliberazioni e verbali	30
Capo IV Referendum per modifiche statutarie	32
Titolo III Cariche associative	33
Capo I Principi generali	33
Capo II Requisiti di accesso	33
Capo III Decadenza	34
Titolo IV Elezioni	35
Capo I Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli Organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili	35
Capo II Procedura per l'elezione del Presidente	35
Capo III Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti	37
Titolo V Probiviri	38
Capo I Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio	38
Capo II Collegio arbitrale: istruttoria e decisione	39
Capo III Sospensione dei termini procedurali e segreteria	39
Policy antitrust di Unione	40
Regole comportamentali antitrust	41

Codice etico e dei valori associativi

Premessa	43
Carta dei valori e dei principi	45
Carta degli impegni di Confindustria (nei confronti degli <i>stakeholder</i>)	48
Codice di condotta	51



Statuto

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Vision e mission

L'Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della Provincia di Milano – in sigla GCT e in forma abbreviata Unione – con sede in Milano è l'Associazione delle imprese del territorio che operano nei settori dell'industria grafica e affine, dell'industria cartotecnica e della trasformazione della carta e del cartone e dell'imballaggio flessibile, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria ad Assografici.

L'Unione partecipa al sistema Confindustria. Tale condizione si concretizza:

- territorialmente, nel riconoscimento dell'Unione come Associazione collegata ad Assolombarda; le imprese aderenti all'Unione aderiscono in forma collettiva ad Assolombarda;
- settorialmente, nell'adesione dell'Unione ad Assografici come Unione territoriale di categoria; le imprese aderenti all'Unione sono considerate soci effettivi anche di Assografici.

L'Unione adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale con le modalità stabilite dalla normativa del sistema stesso.

L'Unione partecipa tramite Assolombarda e Assografici al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

L'Unione è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie

Statuto

modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi adottato da Assolombarda e Assografici e che costituisce quindi parte integrante anche del presente Statuto.

Nel rispetto delle disposizioni in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema confederale, in particolare con Assolombarda e Assografici, l'Unione realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere, a livello settoriale e territoriale, adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Assolombarda, con Assografici e con le altre componenti del Sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare, a livello settoriale e territoriale, efficienti servizi di rappresentanza e in altri ambiti, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni con Assolombarda e Assografici e all'interno del Sistema confederale.

A tal fine, l'Unione è impegnata a:

1. valorizzare e ampliare la propria capacità di rappresentanza, a livello settoriale con Assografici e territoriale con Assolombarda, di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelle generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Assolombarda, Assografici e Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

In raccordo alla propria mission e al proprio rapporto associativo e di inquadramento organizzativo con Assolombarda e Assografici, l'Unione persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, a livello settoriale e territoriale, tutela e assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario;
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, a livello settoriale e territoriale, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. stipula di accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro riguardanti i settori rappresentati nell'ambito della propria competenza territoriale e in collaborazione con Assografici e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive e individuali;
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore a livello territoriale;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. informazione, consulenza e assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale, territoriale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale, territoriale o settoriale;
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
10. svolgere opera di conciliazione nell'eventualità di contrasti di interesse tra gli Associati, e dirimere, ove richiesto, le controversie tra gli Associati e terzi, autorità ed enti;
11. promuovere, a livello settoriale e territoriale, la costituzione e il potenziamento di iniziative in materia di assistenza e di istruzione professionale e di riqualificazione al fine del miglioramento della produzione e delle condizioni di lavoro;
12. stabilire accordi di collaborazione operative con le altre Associazioni o Unioni o Sezioni territoriali di categoria aderenti ad Assografici

Statuto

o con le altre Associazioni collegate ad Assolombarda, al fine di realizzare le più opportune sinergie e di evitare duplicazioni di compiti e servizi;

13. prestare la propria assistenza alle imprese stesse nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche e private;
14. partecipare ad Enti o Associazioni che abbiano come finalità la promozione e lo sviluppo delle attività delle imprese associate nominando i propri rappresentanti.

Su delibera del Consiglio generale, l'Unione ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

L'Unione non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate a una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II SOCI

Articolo 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Assografici, possono aderire all'Unione come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi – con una organizzazione complessa e con sede legale nella Provincia di Milano – nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nella Provincia di Milano stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento a una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Unione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Assografici.

Nell'ambito dell'Unione possono essere costituiti, su conforme deliberazione del Consiglio generale, Gruppi territoriali di specializzazione merceologica, la cui attività verrà disciplinata dal Gruppo e approvata dallo stesso Consiglio generale.

Possono inoltre aderire all'Unione, in qualità di soci aggregati, altre realtà imprenditoriali, organizzazioni o associazioni che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in

Statuto

ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione. I Soci aggregati sono comunque tenuti a osservare il presente Statuto e ad attenersi alle delibere prese dagli Organi dell'Associazione in quanto compatibili con il loro particolare "status", secondo quanto convenuto all'atto dell'ammissione. I Soci aggregati non possono far parte degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Articolo 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previo istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi – trasparenza, integrità, solidità, affidabilità – richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio generale.

Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice e a scrutinio palese le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi. Il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata accolta la domanda di adesione.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dall'Unione e quelle derivanti dall'appartenenza ad Assolombarda e ad Assografici e quindi al sistema Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio effettivo, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Unione nonché di utilizzare i segni distintivi di appartenenza al sistema confederale nei limiti previsti dalla normativa del sistema stesso.

Tutti i soci sono tenuti a osservare il presente Statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Unione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano

Statuto

parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo 6 – Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III

GOVERNANCE

Articolo 7 – Organi associativi

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di tre per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di

Statuto

voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

N. 1 voto, ogni 50 € di contributi versati fino a 1.000 €.

N. 1 voto, ogni 55 € di contributi versati oltre i 1.000 € e fino a 10.000 €.

N. 1 voto, ogni 60 € di contributi versati oltre i 10.000 € e fino a 20.000 €.

N. 1 voto, ogni 65 € di contributi versati oltre i 20.000 €.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio non possono eccedere il numero dei dipendenti dell'azienda socia.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un numero di voti proporzionalmente ridotto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, salvo quanto previsto dall'art. 11, il Presidente e approvarne così il relativo programma di attività;
- b) eleggere fino a 4 Vice Presidenti con mandato biennale rinnovabile per non più di tre volte consecutive negli anni dispari;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari i Rappresentanti generali del Consiglio generale;
- d) eleggere, ogni quadriennio pari, i Provirvi e i Revisori contabili;
- e) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- f) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- g) modificare il presente Statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Unione e nominare uno o più liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

Articolo 9 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da:

- 1) i seguenti componenti di diritto:
 - a) il Presidente e i componenti del Comitato di Presidenza;
 - b) tutti i Past President, purché ancora espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici;
 - c) il Presidente del Comitato Provinciale per l'Istruzione Professionale Grafica di Milano, designato a tale carica dal Consiglio stesso;
 - d) un rappresentante designato da Assolombarda;
- 2) n. 10 Rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente Statuto;
- 3) fino a n. 2 componenti nominati direttamente dal Presidente tra rappresentanti di imprese associate che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione. Il loro mandato è coincidente con quello del Presidente che li ha nominati, con possibilità di completamento progressivo, revoca e sostituzione anche in corso di mandato.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Past President non più espressione di imprese associate, i Revisori contabili e i Probiviri.

Sono ammessi fino a un massimo di 4 inviti permanenti a rappresentanti di imprese aderenti, senza diritto di voto, proposti dal Presidente. Un ulteriore invitato, senza diritto di voto, può essere indicato da Assolombarda.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. È ammessa la rielezione allo stesso titolo per due quadrienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze inderogabili del Consiglio generale:

Statuto

1. proporre all'Assemblea il Presidente e il suo programma di attività e i Vice Presidenti;
2. sovrintendere alla gestione del fondo comune e approvare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini della successiva deliberazione dell'Assemblea;
3. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni e utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Unione;
4. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
5. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
6. deliberare le sanzioni di sospensione, espulsione e radiazione.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

1. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
2. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
3. deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
4. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
5. deliberare sulle domande di adesione e sui ricorsi relativi all'attività dei Probiviri;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Unione;
7. nominare e revocare il Direttore Generale dell'Unione;
8. deliberare ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto sulla costituzione nell'ambito dell'Associazione di Gruppi territoriali di categoria o di specializzazione merceologica e sulle norme eventualmente proposte per il loro funzionamento;
9. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 10 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede, e dai Vice Presidenti.

Il Comitato di Presidenza affianca l'opera del Presidente, delibera sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale, può istituire eventuali Commissioni o Gruppi tecnici di supporto all'attività propria e dei Vice Presidenti.

Al Comitato di Presidenza è demandato inoltre il compito di attuare tutte le iniziative riservate al Consiglio generale che rivestano carattere di particolare urgenza, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente e all'approvazione delle proposte dei Vice Presidenti. Le deliberazioni, in questo caso, dovranno essere ratificate dal Consiglio generale alla sua prima adunanza.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente secondo un calendario prestabilito e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza persone con specifiche competenze, appartenenti o meno all'Unione, senza diritto di voto.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Unione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
3. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Unione;

Statuto

4. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
5. l'esercizio, in caso di urgenza e possibilmente di concerto con il Comitato di Presidenza, dei poteri del Consiglio generale, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
6. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
7. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei trenta giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 12 – Commissione di designazione

La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici. Se non disponibili, la Commissione si completa, su decisione del Presidente, con rappresentanti di imprese associate che abbiano consolidata esperienza associativa.

La Commissione deve insediarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e con in calendario almeno due riunioni di Consiglio generale antecedenti la data dell'Assemblea chiamata alle elezioni.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a sei settimane. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni. La Commissione è impegnata a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati.

Nella prima settimana di mandato la Commissione può ricevere eventuali autocandidature, formalizzate da almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti a imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. Il Collegio dei Probiviri ne verifica il profilo personale, professionale e associativo e i requisiti richiesti.

Nelle settimane seguenti, la Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati.

Al termine delle consultazioni, la Commissione comunica alle imprese iscritte i candidati emersi e le eventuali autocandidature, con relative linee programmatiche, e può richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. La relazione è relativa ai rispettivi programmi di attività dei candidati e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio dei Probiviri. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.

La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Il Presidente designato presenta al Consiglio generale, in una riunione successiva a quella di designazione, ma antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, la proposta relativa all'elezione di fino a 4 Vice Presidenti.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Laddove la Commissione di designazione verifichi e accerti l'assenza di candidati può proporre al Consiglio generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti e il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei votanti in Assemblea che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese associate in regola con gli obblighi associativi.

Articolo 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili. I Probiviri sono 3 più un supplente e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale. La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Probiviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Unione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

L'appello contro le decisioni dei Probiviri deve essere proposto al Consiglio generale.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e il loro Presidente – che è il componente iscritto nel Registro dei Revisori contabili e, in caso siano più di uno, quello che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 14 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio generale.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio generale. Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il personale dell'Associazione dipende dal Direttore Generale, che può nominare 1 o più Vice Direttori.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 15 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- a. i contributi;
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. le erogazioni o lasciti a favore dell'Unione.

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

Articolo 16 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione del Presidente dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce, unitamente a un preconsuntivo dell'anno precedente.

Statuto

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Presidente dei Revisori contabili.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 17 – Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 18 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

- i. Questo Statuto entra in vigore con la sua approvazione in Assemblea Straordinaria 2020.
- ii. La durata in carica di Presidente e Vice Presidenti in scadenza a giugno 2020 viene prorogata di un anno.
- iii. L'Assemblea 2020 elegge il nuovo Consiglio generale e gli Organi di controllo secondo quanto disposto dal nuovo Statuto appena approvato.
- iv. L'Assemblea del 2021 eleggerà Presidente e Vice Presidenti, secondo quanto disposto dal nuovo Statuto approvato in Assemblea Straordinaria 2020. ■



Regolamento di attuazione dello Statuto

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio generale (di seguito Cg).
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Cg è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato. In caso positivo, vengono informati anche tutti i soci effettivi tramite il sito o altri strumenti informativi associativi.
3. Contro la delibera negativa del Cg è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di 20 giorni dalla sua comunicazione rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
4. Contro la delibera di ammissione è prevista possibilità di ricorso, con indicazione dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Regolamento

CAPO II – Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Dimissioni da rassegnare via posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con il preavviso indicato nello Statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
2. Recesso del socio:
 - a) per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
 - b) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Cg ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali – compreso il concordato con continuità aziendale – il Cg ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
4. Cessazione dell'attività aziendale.

CAPO III – Sanzioni

Da definire nell'ambito del seguente schema:

1. censura del Presidente, in forma orale negli Organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Cg per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti

Regolamento

personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Cg a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi – validati dal Cg – di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Cg in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
6. impugnazione: ricorso al Collegio dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri ricorso al Cg. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

Regolamento

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Convocazione delle riunioni

1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.
2. Preavviso:
 - a) Assemblea: 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b) Cg: 7 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza;
 - c) Comitato di Presidenza (di seguito CdP): non necessario.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
 - a) Assemblea: su richiesta del Cg o almeno il 20% dei voti totali;
 - b) Cg, CP: su richiesta di 1/3 dei componenti;
 - c) Cg: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni a essi affidate.
 - d) CdP: su decisione del Presidente.
4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Cg.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a) di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Cg fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b) in apertura dei lavori: ammessa se richiesta:
 - i. dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii. da almeno la metà dei componenti di Cg, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

- c) Sempre possibile per Presidente in CdP.
- 7. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per Cg e a discrezione del Presidente anche per il CdP.

CAPO II – Costituzione e svolgimento delle riunioni

- 1. Quorum costitutivi:
 - a) Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili;
 - b) CdP: non necessario.
 - c) Cg: da 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti;
 - d) nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;
 - e) in Cg, qualora venisse introdotta come modalità di partecipazione la videoconferenza, concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza;
 - f) Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.
- 2. Segreteria:
 - a) Assemblea, Cg e CP: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all'interno della tecnostuttura associativa;
 - b) a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli Organi direttivi.
- 3. Delege: presenza non delegabile nel Cg e nel CdP.
- 4. Diritto a un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Cg.
- 5. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
- 6. Non sono ammessi inviti permanenti in CdP – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno

Regolamento

7. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
8. Se deliberato dal Cg, ammesso svolgimento dell'Assemblea in videoconferenza. Se reso possibile dall'organizzazione, possibile la partecipazione in CG e in CdP in videoconferenza.
9. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
10. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali:
 - a) in Assemblea e Cg: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche.
 - b) in Assemblea, Cg: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Quorum deliberativi speciali:
 - a) modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in Cg maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;
 - b) scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti esercitabili; in Cg maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.
3. Modalità di votazione:
 - a) scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;
 - b) votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata

Regolamento

massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Cg;

- c) votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
- d) partecipazione in video e audioconferenza, quando prevista: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
- e) proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
- f) verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG; non necessaria per CdP; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;
- g) approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione;
- h) consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

Regolamento

CAPO IV – Referendum per modifiche statutarie

Procedura:

- a) indetto dal Presidente, su proposta del Cg;
- b) indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori;
- c) almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
- d) relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- e) ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità generalizzata delle cariche, fatta eccezione per i revisori quando in possesso di qualifiche professionali specifiche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati:
 - a) Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni;
 - b) Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in Assemblea per la ricomposizione dei Vice Presidenti; in tutti gli altri organi possibilità di cooptazione mediante votazione o anche seggio vacante.

CAPO II – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla Presidenza e alle Vice Presidenze dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale. Il requisito inderogabile del completo inquadramento deve sussistere:
 - a) Presidente: al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale;
 - b) Vice Presidenti: al momento dell'elezione in Assemblea;
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione

Regolamento

confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

3. Per i Probiviri non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante. Per i revisori possono essere candidati – e quindi eletti – anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
4. Verifica delle candidature dei Rappresentati Generali eletti in Assemblea da parte del Collegio dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento o oggettivo impedimento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per 6 mesi consecutivi; per il Presidente e i Vice Presidenti decadenza deliberata dal Collegio dei Probiviri, con possibilità di ricorso al Consiglio generale.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Disposizioni valide anche per Revisori e Collegio dei Probiviri.
3. Il Collegio dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV **ELEZIONI**

CAPO I – Formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti negli Organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio dei Probiviri; possibile ricorso al Consiglio generale.
4. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. In caso di oggettiva e verificata impossibilità il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire e si deve predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l’elezione del Presidente

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l’indicazione di almeno 5 date d’incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci – in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse – come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

Regolamento

2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Cg.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Cg.
8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
 - b) in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
 - c) in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
 - d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, sempre utilizzando il sorteggio.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Cg.

11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Cg.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Cg.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Cg non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Cg individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Cg.
2. Il Cg delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore a 5. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

Regolamento

TITOLO V

PROBIVIRI

CAPO I – Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio fino a un massimo di 10 volte il contributo minimo ed è prevista la possibilità di dichiarare la lite temeraria, con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale da destinare a progetti di formazione interna. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II – Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Assografici, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri di Assografici con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi. ■